

# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Flavourart s.r.l., Smooke s.r.l., Smart Evolution Trading s.r.l., Arbi Group s.r.l., in liquidazione volontaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti e Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francario in Roma, via della Mercedes, 11;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Fiesel-Confesercenti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;

Federcontribuenti Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.M. 16.11.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.12.2013 e delle "Risposte ai quesiti più frequenti" (c.d. FAQ) adottate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rese note mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane in data 03.01.2014;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa:

1) la decisione di prevedere che gli operatori già presenti sul mercato che non hanno conseguito alla data del 1° gennaio 2014 l'autorizzazione al commercio di vaporizzatori, della loro componentistica, dei liquidi destinati alla vaporizzazione e dei relativi prodotti accessori e strumentali (ovvero dei prodotti indicati al comma 1, dell'art. 62 *-quater*, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504), non possano continuare a commercializzare e vendere tali prodotti;

2) la decisione di assoggettare a regime autorizzatorio e tariffario e all'imposta nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico (di cui all'art. 62 *-quater*, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504) la vendita di prodotti accessori e strumentali all'utilizzo di vaporizzatori (come ad esempio i caricabatteria o le custodie dei vaporizzatori);

3) la decisione di ritenere sucedanei del tabacco ed assoggettati a regime autorizzatorio e tariffario e all'imposta prodotti che non contengono affatto nicotina ovvero dispositivi elettronici, componenti e accessori a prescindere dal fatto che siano o meno deputati alla vaporizzazione di nicotina ovvero vengano o meno concretamente ed effettivamente adibiti a tale uso da parte dei loro utilizzatori; nonché, comunque:

4) la stessa decisione di applicare in via generale sui prodotti indicati al comma 1 dell'art. 62 *-quater* del d.lgs. n. 504/95 la suddetta imposta della misura pari al 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medesimi e di sottoporre gli stessi a regime autorizzatorio e tariffario; e, infine 5) ove e per quanto occorrer possa, la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.11.2013, prot. n. DAC/CTL/8443/2013; il tutto previa, ove occorra e ritenuta non manifestamente infondata la relativa questione, a) rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 *-quater* del d.lgs. 26.10.1995, n.504, per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 della Cost.; nonché b) sempre ove occorra, previa rimessione alla Corte di Giustizia della seguente questione "*dica la Corte di Giustizia se i principi di diritto europeo in materia di libera circolazione dei fattori e dei prodotti economici, di tutela delle libertà fondamentali e*

*di libera concorrenza nel mercato unico, nonché gli artt. 30, 34, 35 e 110 del TFUE, l'art. 401 della direttiva 112/2006/CE e l'art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE, ostino ad una normativa nazionale come quella di cui all'art. 62 – quater del d.lgs. n. 504 del 1995, che: a) introduce un'imposta di consumo con aliquota al 58,5% sul prezzo di vendita dei prodotti al pubblico; b) prevede una tariffazione dei prezzi al pubblico, determinando una rigida e predeterminata regolamentazione dei prezzi di vendita; c) impone una serie di obblighi ed adempimenti procedurali che interferiscono con il regolare ciclo produttivo - distributivo dei prodotti.”;*

- nonché, ancora, per l'annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:

- d.m. 12.2.2014, a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- circolare AAMS prot. n. DAC/DIR/14 del 21.1.2014 e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista l'istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Considerato che l'art. 62 –quater del d.lgs. n. 504/95 sottopone ad una nuova, gravosa imposizione indiretta, nonché al connesso regime autorizzativo, “ i prodotti succedanei dei prodotti da fumo”;

Rilevato che detta normativa:

- non delinea in maniera sufficientemente determinata la base imponibile, né comunque stabilisce specifici e vincolanti criteri direttivi idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria;

- consente, conseguentemente, l'applicazione di un'aliquota unica e indifferenziata in relazione ad una serie eterogenea di sostanze e di beni aventi uso promiscuo;

Ritenuto, pertanto, che detta normativa, presenti profili di irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;

Rilevata, infine, l'irreparabilità del pregiudizio allegato dalle società ricorrenti, in quanto - per la rilevante ed immediata incidenza degli adempimenti di ordine amministrativo e fiscale oggetto di impugnativa su tutta la filiera delle c.d. “e- cig” - non si può escludere che, nel tempo necessario alla definizione della questione di costituzionalità, esse possano subire un tracollo economico, con conseguente espulsione dal mercato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II<sup>^</sup>, così provvede:

1) accoglie l'istanza cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

2) per l'effetto dispone la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere  
Silvia Martino, Consigliere, Estensore